SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

250. **29 GENNAIO 1971**

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

VENERDÌ 29 GENNAIO 1971

Presidenza del Presidente
FANFANI

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

La Giunta esamina gli emendamenti presentati al progetto di nuovo Regolamento ed incarica il senatore Gronchi e gli altri membri del Comitato ristretto di sostenere la discussione in Assemblea.

La seduta termina alle ore 13.

PRESIDENZA E INTERNO (1ª)

VENERDÌ 29 GENNAIO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la riforma della pubblica amministrazione Cùrti e per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni Fossa.

La seduta ha inizio alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio » (1426).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame del provvedimento, discusso prima in sede di Commissione nella seduta del 14 dicembre scorso e quindi in sede di Sottocommissione incaricata dello studio degli Statuti regionali nelle sedute del 15 e del 18 dicembre 1970; sulla base del dibattito svoltosi, il relatore Del Nero ritiene di poter individuare alcuni rilievi, essenziali, sui quali si dovrà richiamare l'attenzione della Regione Lazio e altri rilievi, marginali, in ordine ai quali sarà opportuno conoscere la *mens legis* dell'ente. Nel primo gruppo, il relatore ritiene possa rientrare l'articolo 30, il quale stabilisce che ogni legge che importi nuove o maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicarvi i mezzi per farvi fronte e che andrebbe opportunamente integrato; l'articolo 38, concernente l'istituto del « difensore civico », che dovrebbe essere, quanto meno, modificato; l'articolo 39, concernente il *referendum*, per il quale sorgono le stesse perplessità già affiorate in occasione dell'esame degli altri Statuti; l'articolo 43, concernente i controlli sugli atti degli enti locali; l'articolo 44, infine, soprattutto

per quel che concerne il secondo comma, il quale stabilisce che la Regione esercita la funzione di indirizzo e di coordinamento sugli enti locali e in particolare sugli enti economici pubblici e a partecipazione statale.

Ad avviso del relatore, invece, potrebbero muoversi rilievi marginali (o in qualche caso chiedersi semplici chiarimenti e precisazioni alla Regione): all'articolo 1, — da collegarsi con l'articolo 22 — circa i problemi generali dei poteri e delle funzioni della Regione; all'articolo 4, ultimo comma (« le attribuzioni relative alle situazioni di necessità e pubblico interesse e ai provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle materie di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione spettano alla Regione »), che andrebbe o integrato e chiarito, oppure dovrebbe essere considerato superfluo; all'articolo 13, concernente le Commissioni consiliari permanenti e speciali; all'articolo 31, che reca al penultimo comma, una disposizione (« Le leggi regionali sono riprodotte sulla *Gazzetta Ufficiale* »), che la Regione potrà chiarire; all'articolo 49, che al penultimo comma prevede la facoltà di assunzione a contratto di taluni collaboratori; agli articoli 53 e 54, sui quali potrebbero sorgere dubbi interpretativi; alla disposizione III delle norme finali e transitorie, nella quale si consente una deroga all'obbligo, per le Regioni, di costituire i propri uffici con personale tratto dalle Amministrazioni dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici, alla disposizione IV, infine, che prevede una particolare organizzazione per l'esercizio dei controlli sugli atti dei comuni e degli altri enti locali e che potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

Successivamente, il sottosegretario Curti, a nome del Governo, chiede che il rilievo (considerato dal relatore marginale) al punultimo comma dell'articolo 49 sia invece considerato dalla Commissione come rilievo essenziale, concernendo una norma che, a suo avviso, contrasta con la Costituzione e con le vigenti leggi sul pubblico impiego.

Il senatore Signorello pone in risalto l'esigenza che la Sottocommissione, investita, nella seduta di ieri, del compito di precisare le eventuali modificazioni da apportare all'articolo 1 dello Statuto lombardo, possa sollecitamente trovare formulazioni, che valgano ad eliminare equivoci e dubbi interpretativi e possano essere portate proficuamente a conoscenza delle altre Regioni.

Il senatore Bisori si associa al precedente oratore, mentre i senatori Gianquinto e Perna, pur non disconoscendo l'utilità del lavoro della Sottocommissione, sottolineano l'opportunità di evitare l'impressione che si tenda ad imporre alle Regioni il testo da adottare.

Il presidente Tesauro assicura che la Sottocommissione non trascurerà di valutare attentamente la proposta del senatore Signorello al fine di trovare quanto prima una formulazione che raccolga il più largo consenso possibile.

Successivamente, si apre un ampio dibattito sul rilievo concernente l'articolo 4: vi partecipano i senatori Perna, Signorello, Bartolomei, Murmura, il relatore, il Presidente ed il sottosegretario Fossa; al termine, le conclusioni del relatore, favorevole ad un chiarimento della norma, risultano accolte. Risultano altresì accolti i rilievi del relatore sugli articoli 13 e 31, nonchè sugli articoli 1 e 22, tra loro connessi.

Si passa quindi ad esaminare i rilievi essenziali; mentre sul rilievo all'articolo 30 non vengono mosse obiezioni, sul rilievo concernente l'articolo 38 si apre un'ampio dibattito cui partecipano: il senatore Palumbo, favorevole alla norma, sia pure formulata diversamente; il senatore Bisori, che si dichiara invece contrario al nuovo istituto, perchè a suo avviso contrasta con il dettato costituzionale; il senatore Signorello, infine, il quale sottolinea l'esigenza di delineare con chiarezza l'ambito entro il quale le Regioni possono esercitare la facoltà di dar vita a nuovi istituti, che l'ordinamento costituzionale non preveda, ma che nemmeno vieti espressamente.

Infine, per approfondire ulteriormente lo studio del complesso problema nonchè allo scopo di acquisire ulteriori elementi di giudizio sulle proposte del relatore, si decide di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.